

Regolamento dell'Organo di Garanzia

Il presente regolamento è redatto ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 235 del 21 novembre 2007, Regolamento che apporta modifiche e integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti e viste le precisazioni contenute nella nota Ministeriale MIUR n. 3602 del 31 luglio 2008.

ART. 1 – FINALITA'

L'organo di Garanzia si basa sul principio secondo cui la scuola è una comunità, all'interno della quale ognuno ha il diritto/dovere di operare al fine costruire una serena convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme e il suo funzionamento è ispirato al principio di collaborazione tra scuola e famiglia.

Art. 2 - COMPOSIZIONE

- a. L'organo di Garanzia interno alla scuola è così composto:
 - ✓ Dirigente scolastico, che lo presiede;
 - ✓ Un genitore, eletto dal Consiglio di Istituto;
 - ✓ Un docente, nominato dal Consiglio di Istituto;
 - ✓ Un docente, nominato dal Collegio dei docenti.

- b. Il Consiglio di Istituto elegge, altresì, un membro supplente per la componente dei genitori, che subentra al membro effettivo in caso di assenza dello stesso o decadenza dall'incarico o incompatibilità, qualora un membro sia genitore dell'alunno sanzionato. Nel caso in cui uno dei docenti membro dell'Organo di Garanzia, fosse nel Consiglio di classe, lo stesso sarà sostituito dal docente del Consiglio di Istituto con maggiore anzianità di servizio nella Istituzione scolastica.
- c. A rotazione gli insegnanti appartenenti all'O.G. svolgono la funzione di segretario/a verbalizzante

Art. 3 – DURATA

L'Organo di Garanzia dura in carica tre anni. Il suo rinnovo avviene alla scadenza e ogni qualvolta i suoi membri perdano il diritto a farne parte e non siano sostituibili dai membri supplenti; I membri supplenti si definiscono nell'arco dei tre anni di validità facendo riferimento alle specifiche categorie di riferimento. Allo scadere del terzo anno verrà rinnovato nella sua completezza.

Art. 5 – COMPITI

L'Organo di Garanzia è preposto a ricevere i ricorsi proposti dai genitori in merito all'irrogazione delle sanzioni disciplinari comminate dagli organi competenti della scuola;

Art. 6 FUNZIONAMENTO

1. Contro le decisioni in materia disciplinare è ammesso ricorso scritto da parte dei genitori all'Organo di Garanzia entro dieci giorni dall'irrogazione del provvedimento disciplinare;
2. L'Organo di Garanzia si riunisce, con formale convocazione da parte del Dirigente scolastico, ogniqualvolta sia necessario decidere sulle sanzioni irrogate dagli organi competenti della scuola a seguito di impugnazione dei genitori. La convocazione dell'Organo di Garanzia avverrà con un preavviso minimo di un giorno, anche a mezzo fonogramma, email, registro elettronico.
3. Le decisioni in merito alle impugnazioni devono essere assunte dall'Organo di Garanzia entro i dieci giorni successivi alla data di presentazione dell'istanza da parte dei genitori;
4. Per la validità delle deliberazioni non è necessaria la presenza di tutti i membri dell'Organo di Garanzia ma almeno quella del DS, di un docente e di un genitore dell'Organo di Garanzia;
5. Non è possibile, per i membri dell'Organo di Garanzia, astenersi dalla votazione;
6. Le decisioni sono assunte a maggioranza. In caso di parità di voto, prevale quello espresso dal Dirigente scolastico;

7. Le decisioni dell'Organo di Garanzia sono emanate per iscritto e notificate, in modo riservato, alle persone interessate entro i cinque giorni successivi alla delibera;
8. Il Dirigente scolastico, per garantire il funzionamento dell'Organo di Garanzia, predispone e sottopone allo stesso, con gli omissis necessari per la normativa sulla privacy, tutta la documentazione necessaria per mettere al corrente i membri di quanto accaduto e contestato, acquisendo eventualmente, in via preventiva, anche in forma riservata, le dichiarazioni dei docenti e quella degli alunni, sempre in presenza di una terza persona, preferibilmente appartenente al personale di segreteria;
9. L'organo si riunisce entro dieci giorni dalla data di presentazione del ricorso e alla seduta chiama a partecipare lo studente a cui è stata comminata la sanzione e uno dei suoi Genitori o colui che ne esercita la responsabilità genitoriale
10. Nel caso in cui l'Organo di Garanzia, esaminata la documentazione prodotta dai genitori e dal Dirigente scolastico, decida la non pertinenza della sanzione, il provvedimento sarà immediatamente revocato, con notifica scritta alla famiglia dell'alunno e al Consiglio di Classe interessato. Contemporaneamente gli atti emessi e ratificati il provvedimento disciplinare saranno annullati;
11. Nel caso in cui l'Organo di Garanzia ritenga la sanzione pertinente, ne sarà data comunque comunicazione ai genitori che l'hanno impugnata;
12. L'organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo allo studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola.
13. Ogni decisione dell'Organo di Garanzia è verbalizzata e le decisioni assunte con le relative motivazioni sono messe per iscritto e firmate da tutti i componenti dell'Organo stesso;
14. L'Organo di Garanzia può essere interpellato su richiesta di un genitore o di un gruppo di genitori, o di chiunque abbia interesse oppure lo ritenga opportuno;

Il presente Regolamento dell'Organo di Garanzia integra, con efficacia immediata, il regolamento vigente all'interno dell'Istituto Comprensivo